



REGOLAMENTO

DESIGNAZIONE DEI VETTORI PER L'ACCESSO AL TRAFFICO SU ROTTE ESTERNE ALL'UNIONE EUROPEA

Edizione n° 1, Revisione n° // del 16/12/2025

SOMMARIO

| | |
|---|----|
| Premessa | 4 |
| Art. 1 <i>Finalità e oggetto</i> | 5 |
| Art. 2 <i>Ambito di efficacia</i> | 5 |
| Art. 3 <i>Definizioni normative</i> | 5 |
| Art. 4 <i>Vettori legittimati all'affidamento dei diritti di traffico</i> | 7 |
| Art. 5 <i>Stabilimento dei vettori UE</i> | 8 |
| Art. 6 <i>Designazione dei vettori aerei</i> | 9 |
| Art. 7 <i>Principi generali per l'affidamento dei diritti traffico</i> | 9 |
| Art. 8 <i>Procedure di affidamento dei diritti di traffico</i> | 10 |
| Art. 9 <i>Procedure di selezione pubblica</i> | 11 |
| Art. 10 <i>Modalità inerenti le designazioni, la rideterminazione stagionale dei diritti di traffico affidati e il rilascio delle autorizzazioni di volo</i> | 12 |
| Art. 11 <i>Disciplina dei servizi affidati</i> | 12 |
| Art. 12 <i>Decadenza dai servizi affidati</i> | 13 |
| Art. 13 <i>Sospensione, rimodulazione e cessazione dei servizi</i> | 14 |

Premessa

L'accesso al mercato dei servizi di trasporto aereo inerenti rotte esterne all'Unione europea è disciplinato da ciascuno Stato sulla base di intese bilaterali o multilaterali che stabiliscono, tra l'altro, i diritti di traffico e le modalità di esercizio.

Il Codice della navigazione nel Libro I – Titolo VI, Capo II, disciplina la materia dei servizi aerei extracomunitari.

In particolare gli artt. 784 e seguenti, prevedono che i servizi di trasporto aereo di linea di passeggeri, posta e merci oggetto che si effettuano, in tutto o in parte, all'esterno dell'Unione europea, sono disciplinati da accordi internazionali e sono svolti, per la parte italiana, da uno o più vettori aerei designati e stabiliti nel territorio nazionale, muniti di valida licenza di esercizio rilasciata dall'ENAC o da uno Stato membro dell'Unione europea.

La scelta dei vettori, così come l'attribuzione dei diritti di traffico e la vigilanza sulla loro attività, è effettuata dall'ENAC mediante procedure trasparenti e non discriminatorie, nel rispetto dei principi di libera concorrenza e con l'intento di assicurare il massimo livello di qualità del servizio affidato.

Si rende necessario, pertanto, regolamentare le procedure di individuazione dei vettori e di affidamento dei diritti di traffico relativi ai servizi su rotte esterne all'Unione europea attraverso criteri preventivamente stabiliti e resi pubblici nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza, pubblicità e atti a perseguire gli obiettivi di celerità ed efficacia, con specifico riguardo ai diritti traffico connotati da scarsità.

Art. 1*Finalità e oggetto*

1. Il presente regolamento, nell'ambito dei compiti d'istituto dell'ENAC, definisce i requisiti e le modalità per la designazione e l'assegnazione dei diritti di traffico su rotte extra europee, secondo i principi di non discriminazione, partecipazione e buon andamento dell'azione amministrativa.

Art. 2*Ambito di efficacia*

1. Il presente regolamento si applica ai servizi di trasporto aereo di linea disciplinati da accordi aerei effettuati tra l'Italia e gli Stati esterni all'Unione europea e dagli accordi globali nel caso in cui quest'ultimi non prevedano la completa liberalizzazione dei servizi.

2. Il presente regolamento trova applicazione anche per i servizi non di linea (charter), nel caso gli accordi aerei regolamentino in termini limitati lo svolgimento dei relativi servizi.

3. Il presente regolamento si applica ai vettori nazionali, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono la sola clausola di designazione nazionale, ai vettori UE stabiliti in Italia, nei casi in cui gli accordi bilaterali includono, a norma dell'art. 1 del reg. (CE) n. 847/2004, la clausola di designazione UE, ai vettori UE, nei casi in cui l'accesso al mercato è disciplinato da accordi globali, sottoscritti tra la Commissione e gli Stati membri da un lato, e uno o più Stati extra-UE dall'altro, ai vettori con licenza rilasciata da Stati extra-UE, nei casi in cui quest'ultimi vengono equiparati ai vettori UE dagli accordi vigenti.

Art. 3*Definizioni normative*

1. Ai fini del presente regolamento, trovano applicazione le seguenti definizioni:

- a) "Accordi aerei": trattasi di espressione utilizzata nel presente regolamento con riferimento agli accordi globali e agli accordi bilaterali vigenti;
- b) "Accordi bilaterali": accordi aerei vigenti stipulati tra l'Italia e uno Stato extra-UE, per la disciplina dei servizi di trasporto aereo;

- c) “Accordi globali”: sono detti anche comprehensive agreements; trattasi di accordi negoziati dalla Commissione europea e gli Stati membri con uno o più Stati extra-UE, in base a un mandato specifico affidato alla Commissione con decisione del Consiglio;
- d) “Clausola di designazione nazionale”: se inserita nell'accordo bilaterale, prevede che per la parte italiana possano essere designati i soli vettori con licenza rilasciata da ENAC;
- e) “Clausola di designazione EU”: trattasi di clausola tipo di designazione definita a norma dell'art. 1 del reg. (CE) n. 847/2004; essa consente di designare per la parte italiana, i vettori aerei regolarmente stabiliti in Italia con licenza rilasciata a norma del reg. (CE) n. 1008/2008 da qualsiasi Stato membro dell'Unione europea;
- f) “Convezione”: atto stipulato che, ai sensi dell'art. 785 c. 2 del Codice della navigazione, regola i rapporti tra l'ENAC e i vettori designati e stabilisce le condizioni di esercizio dei servizi affidati nonché gli obblighi dei vettori medesimi;
- g) “Designazione”: è il provvedimento con il quale un vettore è nominato dall'ENAC per lo svolgimento dei servizi di linea su rotte esterne all'Unione europea;
- h) “Diritti di traffico”: trattasi dei diritti commerciali, previsti a favore dell'Italia da accordi aerei che definiscono le condizioni di accesso al mercato dei servizi di trasporto di cui trattasi, per i collegamenti tra l'Italia e uno o più Stati extra-UE; in particolare, possono riguardare il numero di vettori designabili, la capacità o le frequenze disponibili, i diritti di rotta, etc.;
- i) “Diritti scarsi”: diritti di traffico disponibili in termini limitati e ritenuti insufficienti a soddisfare le richieste pervenute dai vettori legittimati a richiederne l'assegnazione; fatte salve eventuali ulteriori motivate valutazioni dell'ENAC, sono considerati scarsi i diritti che prevedono la possibilità di designare non più di un vettore e/o non più di tre frequenze settimanali sulle rotte di interesse;
- j) “Diritti sufficienti”: diritti di traffico disponibili in quantità e/o modalità tali da poter soddisfare tutte le istanze presentate dai vettori aerei;
- k) “New entrant”: trattasi di vettore che, alla data di scadenza fissata per la presentazione delle offerte, non risulta affidatario di diritti di traffico assegnati dall'ENAC su rotte extra – UE;

- l) "Stagioni di traffico corrispondenti": trattasi di dizione che fa riferimento a due o più stagioni IATA invernali o due o più stagioni IATA estive;
- m) "Servizio o servizio aereo": servizio internazionale di trasporto aereo a titolo oneroso (passeggeri o merci) tra l'Italia e uno Stato extra-UE;
- n) "Vettore UE": vettore aereo con licenza di esercizio rilasciata da uno Stato membro diverso dall'Italia, in osservanza del reg. (CE) 1008/2008;
- o) "Vettore nazionale": vettore aereo con licenza di esercizio rilasciata da ENAC;
- p) "Vettore extra-UE": vettore con licenza rilasciata da uno Stato extra-UE
- q) "Volo non stop": volo tra due destinazioni, senza scali intermedi;
- r) "Volo diretto": volo che effettua uno o più scali intermedi su una rotta verso una determinata destinazione, senza cambio di aeromobile;
- s) "Volo indiretto": volo che effettua uno o più scali intermedi su una rotta verso una determinata destinazione, con cambio di aeromobile ma con stesso numero di volo;
- t) "Volo in proprio": volo operato direttamente dal vettore (comprende anche i voli operati in qualità di *operating carrier*).

Art. 4

Vettori legittimati all'affidamento dei diritti di traffico

1. Fermo restando quanto previsto dagli accordi aerei vigenti, sono legittimati all'assegnazione di diritti di traffico:

- a) vettori nazionali, nei casi in cui gli accordi bilaterali prevedono la clausola di designazione nazionale;
- b) vettori nazionali e vettori UE stabiliti in Italia, nei casi in cui gli accordi bilaterali includono, a norma dell'art. 1 del reg. (CE) n. 847/2004, la clausola di designazione UE;
- c) vettori nazionali e vettori UE, nei casi in cui l'accesso al mercato è disciplinato da accordi globali, sottoscritti tra la Commissione e gli Stati membri, da un lato, e uno o più Stati extra-UE, dall'altro;

- d) vettori nazionali, vettori UE e vettori con licenza rilasciata da Stati extra-UE, nei casi in cui l'equiparazione di questi ultimi ai vettori UE è prevista dagli accordi vigenti stipulati tra le varie parti interessate.

2. L'assegnazione dei diritti di traffico su rotte extra-UE può essere richiesta dai soli vettori in possesso di licenza di esercizio e Certificato di Operatore Aereo validi; nei casi in cui la licenza sia stata rilasciata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'art. 5 del reg. (CE) n.1008/2008 ed i diritti richiesti siano scarsi, l'assegnazione interviene in via subordinata rispetto a vettori che operano i servizi con aeromobili di più ampia capacità ed è rilasciata in via temporanea su base stagionale.

Art. 5*Stabilimento dei vettori UE*

1. Lo stabilimento è riconosciuto ai vettori UE che svolgono l'esercizio effettivo e reale di un'attività di trasporto aereo sul territorio nazionale, con un'organizzazione stabile e che abbiano in Italia i seguenti requisiti:

- a) una filiale dotata di personalità giuridica o una succursale, risultanti dall'iscrizione nel Registro delle Imprese presso la Camera di commercio competente per territorio;
- b) una o più basi operative, rispondenti a quanto previsto al primo comma dell'art. 38 (disposizioni finanziarie) del Decreto-Legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla L. 221 del 17 dicembre 2012, nonché dal disposto del secondo paragrafo dell'art. 1 del reg. (UE) 465/2012.

È altresì richiesta la presentazione del "*Security Programme*" in accordo con quanto previsto dal "Programma Nazionale di Sicurezza" emesso da ENAC.

2. I vettori UE che intendono ottenere il riconoscimento dello stabilimento in Italia, presentano una dichiarazione a norma del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 attestante il possesso dei requisiti prescritti al primo comma del presente articolo. La dichiarazione è presentata alla struttura ENAC competente prima dell'inizio della stagione di traffico IATA contestualmente alle richieste di autorizzazione allo svolgimento dei programmi operativi stagionali. Lo schema della dichiarazione è pubblicato nel sito istituzionale di ENAC. I vettori comunicano senza ritardo ogni variazione intervenuta rispetto a quanto dichiarato in relazione ai requisiti di cui al

comma 1 del presente articolo nonché rispetto alla licenza e al Certificato di operatore aereo, con riferimento specifico agli aspetti inerenti le rotte affidate.

3. I vettori UE stabiliti in Italia sono tenuti, a pena di decadenza dallo status di vettore stabilito, all'osservanza della legislazione vigente in Italia, con particolare riferimento alla disciplina del trasporto aereo, della sicurezza delle operazioni (*safety*) e protezione da atti illeciti (*security*), della materia fiscale e sociale.

Art. 6

Designazione dei vettori aerei

1. ENAC procede alla comunicazione della designazione presso uno Stato extra-UE dei vettori di parte italiana previa verifica:

- a) della sussistenza dei requisiti e presupposti di legge nonché di quanto stabilito negli accordi aerei vigenti e nel presente regolamento;
- b) della disponibilità dei diritti richiesti in affidamento, tenuto conto di quanto previsto negli accordi aerei esistenti e nelle normative in vigore ai fini dell'affidamento dei diritti di traffico.

2. Le designazioni sono comunicate in forma scritta direttamente alle competenti Autorità aeronautiche estere e, se richiesto dagli accordi, seguono le vie diplomatiche.

3. Le designazioni di vettori aerei da parte delle Autorità estere per i collegamenti di linea relativi al territorio italiano sono accolte favorevolmente se effettuate in rispondenza a quanto stabilito negli accordi aerei esistenti con il paese designante. La designazione si presume decaduta se il vettore designato non opera da oltre quattro stagioni di traffico IATA, salvo conferma della stessa designazione da parte della competente Autorità estera.

Art. 7

Principi generali per l'affidamento dei diritti traffico

1. In relazione all'accesso al mercato dei servizi di trasporto aereo su rotte extra-UE, i diritti di traffico sono assegnati nel rispetto dei principi di trasparenza, efficienza, equità e non discriminazione.

2. ENAC adotta le proprie determinazioni in ordine alle istanze di affidamento perseguendo gli obiettivi di seguito indicati:

- a) massimizzazione dei benefici dell'utenza e accrescimento dell'interscambio commerciale e turistico;
- b) sviluppo del sistema generale di aviazione civile, dell'industria di trasporto aereo nonché del sistema e della rete aeroportuale;
- c) promozione della concorrenza e, ove applicabili, attuazione dei principi di pluralismo e competitività;
- d) sviluppo del settore industriale nazionale, con specifico riguardo ai servizi di trasporto tutto merci.

Art. 8

Procedure di affidamento dei diritti di traffico

1. Nei casi di accesso limitato al mercato, ENAC indice procedure per l'affidamento di diritti di traffico, per i servizi da attivare entro e non oltre la stagione di traffico IATA corrente e le due successive, comunicando i diritti di traffico disponibili ai soggetti interessati, individuati a norma del precedente art. 4.

2. I diritti di traffico sufficienti sono affidati, nel rispetto delle normative vigenti, secondo l'ordine cronologico di arrivo delle istanze che, salvo diversa comunicazione, sono trasmesse tramite Posta Elettronica Certificata (PEC).

3. Per i diritti scarsi, l'affidamento interviene a seguito dello svolgimento di procedure di selezione pubblica. Dopo la conclusione di dette procedure, l'affidamento dei diritti che residuano è effettuato secondo il principio cronologico di cui al precedente comma.

4. ENAC informa i vettori della data esatta a decorrere dalla quale i diritti di traffico sono affidati in via temporanea per lo svolgimento delle attività necessarie alla definizione delle procedure di cui al precedente comma.

5. Le assegnazioni temporanee sono effettuate secondo l'ordine cronologico di ricezione delle istanze.

6. ENAC può procedere all'attivazione di ulteriori procedure di selezione pubblica per l'affidamento dei diritti scarsi che si sono resi disponibili successivamente a quanto comunicato in occasione delle procedure di affidamento di cui al presente articolo.

7. Nel sito istituzionale dell'Ente sono rese note le modalità alle quali i vettori devono attenersi per la presentazione delle istanze di affidamento. ENAC non risponde di eventuali disguidi intervenuti in caso di mancato rispetto di quanto indicato.

8. Su richiesta degli interessati, i diritti di traffico, ottenuti a seguito di assegnazioni temporanee di cui al comma 4 del presente articolo, sono confermati in via stabile quando, a seguito della stipula di nuovi accordi aerei o di rinunce o revoche intervenute sulle rotte interessate, si rendano disponibili in numero tale da soddisfare la compagnia che ne chiede la definitiva assegnazione. Gli affidamenti sono stabilizzati se regolarmente operati da almeno due stagioni di traffico consecutive o corrispondenti (estive o invernali).

Art. 9

Procedure di selezione pubblica

1. Le procedure di selezione pubblica per l'affidamento dei diritti di traffico scarsi sono indette da ENAC con bando di selezione pubblica. Per la presentazione delle offerte è fissato un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di comunicazione del bando.

2. I vettori presentano le offerte complete di tutti gli elementi richiesti nonché delle informazioni necessarie all'applicazione dei parametri indicati nel bando di gara, pena la mancata attribuzione dei punteggi per quanto non esplicitato, salvo quanto diversamente indicato nel bando.

ENAC può richiedere, anche in fase successiva, il conto economico relativo alla rotta richiesta con dimostrazione della sostenibilità economico-finanziaria dei servizi offerti e/o un prospetto indicante la rotazione degli aeromobili in relazione alla flotta utilizzata che ne dimostri la sostenibilità operativa.

3. La valutazione delle offerte è effettuata da una commissione nominata dal Direttore Generale dell'ENAC; detta commissione considera le peculiarità di ciascuna rotta e applica i parametri e i punteggi previsti dal bando di selezione pubblica, in relazione alle specificità delle rotte oggetto delle procedure di cui trattasi.

4. La commissione può richiedere elementi integrativi e chiarimenti in relazione alle offerte presentate fissando un termine per il riscontro e può stabilire, in caso di mancato riscontro, l'esclusione dalla procedura di selezione.

5. Entro 60 giorni dalla data fissata per la presentazione delle offerte, ENAC procede all'affidamento dei diritti tenuto conto delle risultanze della commissione di valutazione.

Art. 10

Modalità inerenti le designazioni, la rideterminazione stagionale dei diritti di traffico affidati e il rilascio delle autorizzazioni di volo

1. A seguito degli affidamenti, ENAC procede alla comunicazione delle designazioni presso le Autorità estere ai sensi dell'art.6, fatto salvo quanto diversamente previsto negli accordi aerei.

2. I programmi stagionali dei voli e le relative modifiche sono sottoposti alla struttura ENAC competente per il rilascio delle autorizzazioni, nel rispetto dei tempi previsti.

3. Le richieste di autorizzazione sono valutate nei limiti dei diritti affidati, rideterminati in applicazione di quanto disposto all'art. 11, sulla base del monitoraggio effettuato da ENAC e tenuto conto delle assegnazioni successivamente intervenute.

Art. 11

Disciplina dei servizi affidati

1. Per i diritti affidati trova applicazione il principio "use or lose it".

2. Nei casi in cui i servizi non sono attivati o, pur essendo stati attivati, sono svolti in modo difforme rispetto a quanto indicato nella disposizione di affidamento ovvero per un periodo ne sia interrotto l'esercizio senza previa autorizzazione, trova applicazione quanto stabilito all'art. 12.

3. Le frequenze assegnate sono riconfermate per le due stagioni successive nei limiti del numero effettivamente operato nelle due ultime stagioni di traffico.

4. Il vettore affidatario è tenuto a esercire i servizi con continuità, regolarità, puntualità e capacità adeguata, nel rispetto delle normative vigenti, dei provvedimenti di assegnazione, delle autorizzazioni operative relative all'esercizio dei programmi stagionali, rilasciate da

ENAC, nonché delle disposizioni in materia di bande orarie con riferimento agli aeroporti coordinati.

5. In tutti i casi di mancata attivazione, sospensione o interruzione dei servizi, i vettori affidatari sono tenuti alla riprotezione dei passeggeri prenotati, senza costi aggiuntivi per gli stessi. Delle modalità di riprotezione è data tempestiva comunicazione a ENAC.

6. Il vettore affidatario dei diritti fornisce a ENAC, nei tempi e con le modalità indicati nelle relative richieste, le informazioni, la documentazione e i dati statistici concernenti i servizi affidati. In particolare, ENAC può richiedere l'inoltro di un breve resoconto sui servizi eserciti in ciascuna stagione di traffico, eventualmente anche in corso di completamento. Le informazioni e i documenti inoltrati dai vettori sono soggetti alle norme previste per la tutela della riservatezza.

Art. 12*Decadenza dai servizi affidati*

1. ENAC nei casi in cui i servizi:

- a) non vengano attivati alla data stabilita nella disposizione di affidamento,
- b) siano stati attivati o effettuati in modo difforme da quanto offerto in sede di gara e in termini tali che, se conosciuti nella fase di valutazione, avrebbero determinato l'attribuzione di un punteggio non idoneo a ottenere l'affidamento dei diritti stessi,
- c) siano sospesi da oltre una stagione di traffico e decorsa una stagione non siano state accordate proroghe per un prolungamento della sospensione,
- d) siano stati interrotti, senza previa autorizzazione,

assegna al vettore un termine perentorio di 15 giorni per l'attivazione o il ripristino dei servizi.

Se entro tale termine il vettore non ottempera a quanto richiesto, ENAC dispone la decadenza dai diritti affidati.

2. Oltre ai casi indicati al precedente comma 1, è disposta la decadenza dai diritti affidati qualora il vettore affidatario:

- a) abbia ottenuto i diritti sulla base di dichiarazioni false, rese a norma D.P.R. 445/2000, ferme restando le sanzioni penali previste;

- b) ceda ad altro vettore la designazione e/o i diritti assegnati senza la preventiva autorizzazione di ENAC;
- c) non adempia alla richiesta di riattivazione dei servizi sospesi o interrotti avanzata da ENAC per ragioni di pubblico interesse;
- d) perda i requisiti richiamati all'art. 5 per il riconoscimento dello stabilimento in Italia dei vettori UE ovvero risulti privo degli stessi sin dall'origine;
- e) sia oggettivamente impossibilitato - ancorché per ragioni non imputabili alla volontà dello stesso – all'attivazione dei servizi o alla ripresa di quelli svolti in precedenza, entro tempi compatibili con l'interesse pubblico tutelato;
- f) non abbia riattivato i servizi oltre il termine di sospensione indicato nella Convenzione;
- g) non rispetti le condizioni di sicurezza aeronautica e le prescrizioni del "*Security Programme*".

3. Fermo restando quanto indicato alla lettera e), sono fatti salvi i casi di forza maggiore o gli altri casi non imputabili al vettore, purché comunicati senza ritardo a ENAC.

Art. 13

Sospensione, rimodulazione e cessazione dei servizi

1. ENAC può autorizzare il vettore a sospendere, rimodulare e, nei casi di rinuncia, a cessare l'esercizio dei servizi affidati, sulla base di richieste debitamente motivate, presentate con un preavviso di almeno 15 giorni, fatto salvo l'obbligo di riprotezione dei passeggeri senza costi aggiuntivi per l'utenza. Fuori dai predetti casi trovano applicazione le disposizioni in materia di decadenza dai servizi affidati.

2. Il provvedimento di sospensione reca il termine di durata. Nel periodo di sospensione i diritti possono essere affidati in via provvisoria ad altro richiedente nel rispetto delle procedure di affidamento previste dal presente regolamento.

3. Per ragioni di pubblico interesse, ENAC può intimare al vettore, a pena di decadenza, di sospendere i servizi in svolgimento ovvero, nei casi di intervenuta sospensione o di interruzione degli stessi, di riprenderne l'esercizio.

Art. 14

Disposizioni abrogative

1. Il presente regolamento abroga la circolare ENAC EAL- 14B “Designazione dei vettori per l'accesso al traffico su rotte esterne all'Unione europea” del 19 dicembre 2014.

Art. 15

Entrata in vigore e decorrenza di efficacia

1. Il presente regolamento entra in vigore alla data di pubblicazione sul sito istituzionale di ENAC.